

Prot. n. 46244/RU

Roma, 25 gennaio 2023

A: ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

*e, p.c.* A: DIREZIONE ANTIFRODE

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE  
E DIGITAL TRANSFORMATION

DIREZIONE DOGANE  
Ufficio Tariffa e Classificazione  
Ufficio Controlli

DIREZIONI TERRITORIALI

UFFICI DELLE DOGANE

**OGGETTO:** Avviso riguardante l'applicazione del sistema degli esportatori registrati dell'Unione europea da parte della Costa d'Avorio e del Madagascar nell'ambito, rispettivamente, dell'accordo di partenariato economico interinale UE - Costa d'Avorio e dell'accordo di partenariato economico interinale UE - Africa orientale e australe - **Informativa**.

Si segnala la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 23 gennaio 2023 (C23) dell'avviso 2023/C23/04 con cui la Commissione europea ha fornito informazioni relativamente alle importazioni nell'Unione europea di prodotti originari:

- della Costa d'Avorio nell'ambito dell'accordo di partenariato economico interinale UE-Costa d'Avorio («APE interinale»); e
- del Madagascar nell'ambito dell'accordo di partenariato economico interinale UE-Africa orientale e australe («APEI UE-ESA»).

### **Costa d'Avorio**

Con avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 29 novembre 2022 (C452) <sup>[1]</sup> era stato anticipato che, a decorrere dal 2 dicembre 2022, nell'ambito dell'accordo di partenariato economico interinale («APE interinale»), in conformità alle previsioni ivi contenute <sup>(2)</sup>, i prodotti originari della Costa d'Avorio avrebbero potuto beneficiare, all'importazione nell'Unione europea, del trattamento tariffario preferenziale solo su presentazione di una dichiarazione di origine compilata:

- da un esportatore registrato conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto ivoriano; oppure
- da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari di valore totale non superiore a 6 000EUR.

Ad integrazione di tale comunicazione, con l'avviso 2023/C23/04 di cui in premessa, la Commissione europea ha nell'attualità informato che la Costa d'Avorio ha reso noto che, conformemente alla sua circolare n. 2226/MBPE/DGD del 16 novembre 2022, gli esportatori della Costa d'Avorio sono registrati nel sistema degli esportatori registrati dell'Unione europea (il «sistema REX»).

Di conseguenza, a decorrere dal 2 dicembre 2022, i prodotti originari della Costa d'Avorio possono beneficiare, all'importazione nell'Unione europea, del trattamento tariffario preferenziale dell'APE interinale soltanto su presentazione di una dichiarazione di origine compilata, a norma dell'articolo 21 del protocollo n.1, da:

- un esportatore della Costa d'Avorio registrato nel sistema REX, oppure
- qualsiasi esportatore della Costa d'Avorio, per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000EUR.

---

<sup>[1]</sup> Avviso 2022/C 452/06, riguardante le prove dell'origine valide per i prodotti originari della Costa d'Avorio importati nell'Unione europea a decorrere dal 2 dicembre 2022 nell'ambito dell'accordo di partenariato economico interinale UE - Costa d'Avorio

<sup>(2)</sup> Il combinato disposto degli articoli 17 e 21 del Protocollo n. 1 dell'APE tra l'UE e la Costa d'Avorio, ai fini della prova dell'origine dei prodotti originari di quest'ultima, prevede un periodo di transizione (3 anni a decorrere dalla data dell'applicazione del Protocollo medesimo) per il passaggio dal certificato di circolazione EUR.1 o della dichiarazione di origine rilasciata da un esportatore autorizzato all'obbligo di rilascio della dichiarazione di origine da parte di un esportatore registrato conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto ivoriano.

**Madagascar**

Il medesimo avviso 2023/C23/04 informa inoltre che, a seguito di una notifica effettuata dal Madagascar al Comitato di cooperazione doganale dell'APEI UE-ESA - in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 3, del protocollo n. 1 dell'APEI UE-ESA, e fatte salve le esenzioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e all'articolo 29 di tale protocollo - a decorrere dal 1° gennaio 2023 - i prodotti originari del Madagascar possono beneficiare, all'importazione nell'Unione europea, del trattamento tariffario preferenziale nell'ambito dell'APEI UE-ESA soltanto su presentazione di una dichiarazione di origine compilata, a norma dell'articolo 23 del protocollo n.1, da:

- un esportatore del Madagascar registrato nel sistema REX, oppure
- qualsiasi esportatore del Madagascar, per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000EUR.

\*\*\*

Conclusivamente, in conformità all'avviso 2023/C23/04 della Commissione UE, ai fini dell'applicazione delle preferenze tariffarie nell'ambito dei diversi contesti dell'APE UE-ESA e dell'APE UE-Costa d'Avorio, per le importazioni nell'Unione europea di prodotti originari dalla Costa d'Avorio e dal Madagascar, a decorrere rispettivamente dal 2 dicembre 2022 e dal 1° gennaio 2023, non possono più essere presentati certificati EUR.1 e dichiarazioni su fattura rilasciate da esportatori autorizzati.

IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM

Andrea Maria Zucchini

Il Dirigente dell'Ufficio:  
Patrizia Vincenza Isola

I Funzionari estensori:  
Angela Antonucci  
Massimo Di Pasquale